



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

***** COPIA *****

numero **48** del **19-04-2013**

OGGETTO:

SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA. NOMINA LEGALE PER PROPOSIZIONE AZIONI GIUDIZIARIE.

L'anno duemilatredici addì diciannove del mese di Aprile alle ore 14:00 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FERRARI GAETANO	SINDACO	Presente
2	CARTOLANO DOMENICO	ASSESSORE	Assente
3	CAVALLONE FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
4	SANTORIELLO MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	SPOLZINO NICOLA	ASSESSORE	Assente
7	GRANATA NICOLA	ASSESSORE	Assente
8	FERRICELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale BIANCHINO MARIO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco FERRARI GAETANO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.15 del 20.09.2011, avente ad oggetto “D.L. 136/2011. Azione a salvaguardia del Tribunale di Sala Consilina. Determinazioni”, con la quale il Consiglio Comunale, nel prendere atto dell’iniziativa intrapresa dal Governo relativa alla riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e conseguentemente della paventata soppressione del Tribunale di Sala Consilina, in quanto struttura giudiziaria di primo grado, ha deliberato, tra le altre cose:

- di opporsi a qualsiasi ipotesi di soppressione del Tribunale di Sala Consilina;
- di intraprendere ogni iniziativa a difesa del Tribunale di Sala Consilina;
- di delegare il Sindaco e la Giunta Comunale per l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti utili per scongiurare la soppressione del Tribunale di Sala Consilina;

RILEVATO

= che con D.Lgs.vo n.155 del 7 settembre 2012 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero) è stata operata:

- la soppressione di 31 Tribunali, tra cui quello di Sala Consilina, presidio indispensabile al vivere civile dei cittadini del Vallo di Diano e del Bussento, in considerazione della eccezionalità della situazione come detto dallo stesso Ministro in sede di commissione parlamentare, poiché il Tribunale più grande di Sala Consilina viene accorpato al più piccolo di Lagonegro e che questo accorpamento avviene tra due tribunali di due regioni differenti, della Campania il primo e della Basilicata il secondo;
- la soppressione integrale delle 220 sezioni distaccate dei Tribunali, tra le quali quella di Sapri, ricadente nella sfera giurisdizionale del Tribunale di Sala Consilina;

= che l’iter legislativo di delega al Governo è viziato di incostituzionalità per violazione degli articoli 70, 72, 76 e 77 della Costituzione, com’è stato evidenziato dall’Avvocatura italiana in ogni suo documento, tanto che sono già in corso iniziative giudiziarie affinché ne venga investita la Consulta;

= che lo schema di decreto inviato al Parlamento per i pareri delle Commissioni di Giustizia non risulta corredato da un’adeguata analisi di impatto territoriale e strutturale;

= che il Governo non ha tenuto conto di alcuni elementi fondamentali come: le estensioni territoriali, le distanze dalla sede del Tribunale centrale, delle circoscrizioni dei Tribunali soppressi, le difficoltà e le discrasie dei trasporti, con notevoli disagi per le popolazioni presenti anche saltuariamente, l’aggravio di spese che gli accorpamenti comportano e i costi per rendere funzionali le strutture occorrenti, palesemente in contrasto con i principi che hanno ispirato la riforma giudiziaria (*spending review*);

= che, nel caso di specie, numerose sono le criticità derivanti dalla soppressione del Tribunale di Sala Consilina, in considerazione del vasto bacino d'utenza (circa 125.000 abitanti stabili, ai quali devono aggiungersi oltre 1 milione di turisti che soggiornano sulla costa del Bussento ogni anno), del nutrito contenzioso e dell'appartenenza ad una Corte di Appello, quella di Salerno, che registra ben 1.200.000 abitanti residenti, distribuiti in ben 158 comuni di un territorio vastissimo, la cui azione giudiziaria si espleta allo stato attraverso 4 tribunali, che da soli, in base ad una ridefinizione attenta ed equa degli ambiti territoriali, potrebbero assicurare di fatto una corretta applicazione della legge, senza penalizzare nessun cittadino di questa provincia;

= che la riorganizzazione del sistema giudiziario di questo territorio, conseguente alla riforma, determinerebbe una condizione di estrema precarizzazione della Giustizia, che vedrebbe il Giudice di Pace localizzato a Sala Consilina, il Tribunale Ordinario per il Civile ed il Penale a Lagonegro, il Tribunale dei Minori a Potenza, il Tribunale Amministrativo e per le contestazioni tributarie a Salerno, il Tribunale delle imprese a Bari, la Prefettura, la Questura, il Consiglio dei Notai a Salerno, in contrapposizione al principio secondo cui la Giustizia dovrebbe essere uguale per tutti;

= che il prefato provvedimento governativo indebolisce la sicurezza in una zona sensibile e strategica, come quella del Vallo di Diano e del Bussento, e, di fatto, compromette la crescita dell'intera Regione, i suoi processi di sviluppo, le sue peculiarità sociali ed ambientali;

VISTE le valutazioni giuridiche espresse dal Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura nazionale (O.U.A.), Avv. Maurizio De Tilla, nell'incontro tenutosi a Roma in data 8 novembre 2012 con i Presidenti degli Ordini Forensi presso i Tribunali soppressi e le risultanze emerse dall'incontro organizzato a Roma dall'ANCI il 30 gennaio 2013, avente ad oggetto "*La riforma della geografia giudiziaria: la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio e le ricadute per gli enti locali*", che suggeriscono di impugnare in tempi ristrettissimi il provvedimento legislativo innanzi al TAR Lazio per "**eccesso di delega**" che, all'esito del procedimento, potrebbe adottare un provvedimento soppressivo degli effetti della norma, cui farebbe seguito il giudizio innanzi la Corte Costituzionale;

RILEVATO ancora

= che oltre alle motivazioni sopra esposte sono da tener presente i disagi per tutti i soggetti portatori di handicaps e per le loro famiglie, che già costituiscono la fascia più debole economicamente della società civile e che, in sede di volontaria giurisdizione, chiedono abitualmente al Tribunale amministrazioni di sostegno, interdizioni, curatele, autorizzazioni correlate e rendono i conti della gestione e che in caso di trasferimento dell'ufficio vedrebbero irreversibilmente frustrate le loro aspettative;

= che il Tribunale di Sala Consilina non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicato in edificio di proprietà comunale in cui è stato ammortizzato già tutto il denaro pagato dalla collettività e che con il rendiconto approvato del 2012 prevede spese per € 175.000,00 circa per tutti gli uffici, inclusi la Sezione Staccata di Sapri e dei Giudici di Pace;

= al contrario, anche in violazione della clausola di invarianza di cui all'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 1552, secondo cui "*dal presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica*", la sua abolizione addosserà alle Forze dell'ordine e, quindi, ai relativi Ministeri, agli Enti locali ed ai cittadini ingenti esborsi per il trasferimento dei fascicoli, degli arredi, delle attrezzature e dell'archivio, la dismissione dei relativi rifiuti speciali, nonché, soprattutto per la quotidiana trasferta a Lagonegro di migliaia di persone (tra cui anche dipendenti

ministeriali e comunali), aggravata dai disagi derivanti anche dalle difficoltà per l'attuale incompletezza della Salerno-Reggio Calabria, che, di fatto, impediscono o ostacolano seriamente l'accesso al servizio pubblico essenziale della Giustizia, traducendosi, evidentemente, in "denegata giustizia" per i cittadini del Vallo di Diano e del Bussento e per gli stessi avvocati che operano sul territorio, oltre che in una incontestabile discriminazione in loro danno;

POSTO che tra le motivazioni giuridiche che sorreggono l'impugnativa è ravvisabile anche il grave danno patito dalle popolazioni interessate, per effetto della illegittima spoliazione dei presidi giudiziari nei casi in cui, come per il Tribunale di Sala Consilina e per la Sezione Distaccata di Sapri, vi sia stata una palese violazione dei principi costituzionali che regolamentano l'istituto della "**delega legislativa**";

ATTESO che l'intervento nel giudizio si giustifica, oltre che per i motivi sopra spiegati, anche con la gratuità delle prestazioni legali profferte dall'Avv. Maurizio De Tilla;

VALUTATA e, quindi, condivisa la necessità d'intervenire nell'instaurato giudizio innanzi al TAR del Lazio;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n.267/2000;

CON VOTI ...

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a proporre impugnativa per eccesso di delega del decreto legislativo n.155/2012 sulla revisione della geografia giudiziaria costituendosi nell'instaurato giudizio innanzi al TAR del Lazio;
2. di conferire, a tale scopo, all'Avv. Maurizio De Tilla, con studio in Napoli, via Carlo Poerio n.53, e all'Avv. Katia Nola, con studio in Sala Consilina, via G.Mezzacapo, l'incarico di difendere e rappresentare gli interessi del Comune di Sala Consilina, autorizzando il Sindaco a munirli della prescritta procura;
3. di stabilire che ai predetti legali non verrà corrisposto alcun compenso fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese di cui al successivo punto del deliberato;

4. di demandare al Dirigente dell'Area Affari Generali l'adozione dell'impegno di spesa che non dovrà superare l'importo di Euro 1.000,00 ed andrà a gravare sul bilancio 2013 in corso di formazione, per il rimborso ai legali nominati soltanto delle eventuali spese (contributo unificato, notifica, ecc.), previa richiesta scritta da parte dei predetti legali.
5. di mandare ai competenti uffici comunali l'adozione degli atti conseguenti.

PARERE:

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di competenza.

Li, 19/04/2013

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

F.to Dott. Mario Bianchino

PARERE:

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Li, 19/04/2013

Il Dirigente dell'Area Finanze

F.to Dott. Nicola Puglia

LA GIUNTA COMUNALE,

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.vo n.267/2000;

CON VOTI UNANIMI, ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE,

D E L I B E R A

1. di approvare – come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse – la proposta che precede in tutte le sue parti;

2. di rendere, infine, il presente atto deliberativo – con successiva ed unanime votazione palese – immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.vo n.267/2000, onde inviare in tempi brevi copia del provvedimento alle istituzioni interessate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FERRARI GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BIANCHINO MARIO

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li 22/04/2013

Il Segretario Comunale
F.TO BIANCHINO MARIO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. ****

Li 22/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ufficio Comunale dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-04-2013 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
Li _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
